

Bruxelles, 8 marzo 2016  
(OR. en)

6712/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0068 (NLE)**

---

---

**PECHE 61**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2016) 123 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
----------	---

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 123 final.

---

All.: COM(2016) 123 final



Bruxelles, 8.3.2016  
COM(2016) 123 final

2016/0068 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di  
pesca**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del nuovo regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le modifiche proposte mirano a modificare il regolamento (UE) 2016/72 come descritto nel prosieguo.

Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. Nel regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) erano fissati a zero. Essi dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il parere scientifico del CIEM, pubblicato il 22 febbraio 2016.

I TAC per le razze nelle acque dell'Unione delle divisioni VIa, VIb, VIIa-c, VIIe-k e VIId nell'allegato IA non si applicano alle razze dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tuttavia nelle note a piè di pagina delle relative tabelle sulle possibilità di pesca risulta che le catture di

questa specie devono essere comunicate separatamente. È opportuno correggere tali note a piè di pagina.

Nell'allegato IB il codice di dichiarazione per le altre specie nelle acque groenlandesi dovrebbe essere corretto in modo da consentire la corretta dichiarazione delle catture. La tabella sulle possibilità di pesca dovrebbe essere aggiornata per tener conto del fatto che si applica a tutte le catture accessorie nelle acque groenlandesi ad eccezione dei granatieri, le cui catture accessorie sono oggetto di tabelle distinte sulle possibilità di pesca.

A seguito delle consultazioni con la Norvegia, l'Unione ha concordato di trasferire 25 000 tonnellate di melù in cambio di merluzzo artico e eglefino, molva e alcune altre specie. Nel regolamento sulle possibilità di pesca si dovrebbe tener conto dei quantitativi trasferiti.

Nell'allegato IB le cifre della tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone I e IIb dovrebbero essere corrette per tener conto della ripartizione dei contingenti in linea con la decisione 87/277/CEE del Consiglio.

Nell'allegato IF occorre aggiungere un codice di dichiarazione per consentire una corretta comunicazione delle catture accessorie di pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1.

Nella quarta riunione annuale del 2016 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno. È opportuno inserire questo TAC nel presente regolamento.

Nell'allegato VIII non erano stati fissati il numero di autorizzazioni di pesca per le navi venezuelane che praticano la pesca dei lutiani nelle acque della Guyana francese e il numero massimo di navi che possono essere presenti in ogni momento. Fino all'aggiornamento del parere scientifico sullo stock è opportuno mantenere lo stesso numero del 2015.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL ' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Nel regolamento (UE) 2016/72 i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello erano fissati a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre la campagna di pesca inizia già ad aprile. I limiti di cattura per tale specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il parere scientifico del CIEM pubblicato il 22 febbraio.
- (3) L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 fissa, tra l'altro, i TAC per le razze nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k e nella divisione VIId e prevede, nelle note a piè di pagina di dette tabelle sulle possibilità di pesca, che le catture di razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) in tali zone debbano essere comunicate separatamente. Poiché tuttavia i TAC per le razze non si applicano alla razza dagli occhi piccoli, le pertinenti note a piè di pagina dovrebbero essere corrette di conseguenza.
- (4) Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 la tabella sulle possibilità di pesca per le catture accessorie nelle acque groenlandesi dovrebbe essere corretta in modo da consentire un'adeguata comunicazione di tali catture accessorie.
- (5) A seguito delle consultazioni con la Norvegia, l'Unione ha concordato di trasferire a tale paese 25 000 tonnellate di melù in cambio di merluzzo artico e eglefino, molva e alcune altre specie. È opportuno che tale accordo sia attuato nel diritto dell'Unione.
- (6) La ripartizione dei contingenti di merluzzo bianco nella sottozona CIEM I e nella divisione IIb stabilita nell'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 dovrebbe essere corretta per rispettare la ripartizione dei contingenti fissata nella decisione 87/277/CEE del Consiglio.

- (7) È necessario includere un codice di dichiarazione nell'allegato IF del regolamento (UE) 2016/72 per le catture accessorie di pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1.
- (8) Nella quarta riunione annuale del 2016 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (9) Il numero di autorizzazioni di pesca che devono essere concesse al Venezuela per i pescherecci adibiti alla pesca dei lutiani nelle acque della Guyana francese nonché il numero massimo di pescherecci che possono essere presenti in ogni momento devono essere fissati nell'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/72.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifiche del regolamento (UE) 2016/72*

Gli allegati IA, IB, IF, IJ e VIII sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*